

ALLEGATO A)

REP. N. /2026



COMUNE DI FALERNA

(Provincia di Catanzaro)

Piazza Municipio – 88042 Falerna

Tel. 0968/95002 –

CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO

Il presente contratto individuale di lavoro viene stipulato tra:

Il COMUNE DI FALERNA con sede legale in Piazza Municipio, n. 1 C.F. : 00376490793, rappresentato dal Vice Sindaco Angelino Renne nella sua specifica qualità di responsabile dell'Area Amministrativa autorizzato con decreto sindacale n. 02/2022 ai sensi dell'art. 53, comma 23 della Legge 388/2000 e successive integrazioni di cui all'art- 29, comma 4 della legge 488/2001

e

_____, nato a ___(____) il _____, residente a _____, in via _____n. _____, cod. fisc. _____

(di seguito "Lavoratore")

Premesso che:

- con Deliberazione n. 127 del 28/08/2025, esecutiva ai sensi di legge, la Giunta comunale ha previsto nel fabbisogno di personale, tra le altre, l'assunzione, mediante la procedura di cui all'art. 16 della Legge 56/1987 (avviamento a selezione tramite i Centri per l'Impiego), in conformità a quanto previsto dall'art. 35, comma 1, lett. b), del Decreto Legislativo 165/2001, dai DD.DD. n. 1094/2018 e n. 7086/2022, nonché dal CCNL del 16/11/2022, di n. 7 Operatori, ex Cat. A, con contratto a tempo indeterminato e parziale 50%;
- nello specifico è stata prevista l'assunzione di n. 5 Operatori, da inquadrare nel profilo professionale "Addetto agli Affari Generali " – Codice Istat 4.1.1.2.0 - Area degli operatori – posizione economica di inquadramento A1 e n. 2 Operatori da inquadrare nel profilo professionale "Personale non qualificato addetto alla manutenzione del verde" codice 8.3.1.2.0

Vista la determinazione n. del con la quale si è stabilito di procedere all'assunzione del Lavoratore, prendendo atto del verbale della Commissione Giudicatrice, della nomina dei candidati idonei, nonché del procedimento assunzionale de quo, a seguito di espletamento della relativa procedura selettiva;

Visto il D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 152 recante "Attuazione della direttiva 91/53/CEE concernente l'obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro";

Visto il D.Lgs. 27 giugno 2022, n. 104 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea", in vigore dal 13 agosto 2022;

Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Funzioni Locali 2019-2021 sottoscritto in data 16 novembre 2022;

Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Funzioni Locali 2022-2024. sottoscritto in data 23 febbraio 2026;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

Richiamata la deliberazione di giunta comunale n. 34 del 30/03/2024 concernente il nuovo sistema di classificazione del personale in conformità all'art. 12 del CCNL Funzioni locali del 16.11.2022;

Richiamato il vigente regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di G.C. n. 94 del 18/12/2025;

ACCERTATO il possesso dei prescritti requisiti giuridici per l'accesso all'impiego in base alla documentazione acquisita agli atti;

ACCERTATA, altresì, l'idoneità psicofisica alle mansioni afferenti il profilo di inquadramento, come da referto del medico competente custodito in atti;

Vista la determinazione n. del , con la quale è stato approvato lo schema del presente contratto individuale di lavoro;

CIÒ PREMESSO,

TRA LE PARTI SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Il Comune assume alle proprie dipendenze il Lavoratore a decorrere dal

Art. 1 – INQUADRAMENTO E MANSIONI

Il Lavoratore viene inquadrato nel profilo professionale "Addetto agli Affari Generali" – Codice Istat 4.1.1.2.0 - Area degli operatori ai sensi dell' art. 12 del CCNL 16.11.2022;

Le mansioni assegnate dall'Ente al dipendente sono quelle risultanti dalle declaratorie del sistema di classificazione del personale del Comparto funzioni locali della contrattazione collettiva applicabile.

Ai sensi del sistema di classificazione del personale il lavoratore è tenuto a svolgere tutte le mansioni inerenti alle attività ricomprese nella declaratoria della categoria e del profilo di appartenenza e il datore di lavoro ha il potere di disporre delle stesse in relazione alle esigenze organizzative e produttive affidandogli, se del caso, mansioni professionalmente equivalenti.

Resta salvo, comunque, quanto previsto dall'art. 52 del D.Lgs. n. 165/2001 in materia di disciplina delle mansioni.

Art. 2 – TIPOLOGIA, DECORRENZA, DURATA E ORARIO DEL RAPPORTO DI LAVORO

Il presente rapporto di lavoro è a tempo indeterminato e parziale; ai sensi degli articoli 53 del CCNL 23.02.2026, l'orario di lavoro è di n. 18 ore settimanali. L'articolazione della prestazione di servizio settimanale sarà disposta in conformità al successivo art. 54 in funzione delle esigenze di servizio. Il Lavoratore si impegna a osservare l'orario di lavoro assegnato dal proprio Responsabile di Area e si impegna, altresì, ad attestare la propria presenza in servizio, in entrata e in uscita, attraverso il sistema automatizzato di rilevazione delle presenze.

La costituzione del rapporto di lavoro vincola il Lavoratore agli obblighi stabiliti dalla vigente normativa in materia. In particolare, il Lavoratore assume obbligatoriamente servizio alla data indicata; in caso di inadempienza, senza giustificato motivo comunicato e comprovato a questo Ufficio entro la stessa data, il presente contratto è risolto di diritto e il Comune procederà con l'assunzione di altra unità di personale.

Art. 3 – TRATTAMENTO ECONOMICO

Il trattamento economico fondamentale spettante al Lavoratore è quello previsto dal C.C.N.L. del personale del comparto Funzioni locali del 23.02.2026 dell'area degli Operatori ;

Art. 4 – PERIODO DI PROVA

Il Lavoratore sarà sottoposto al periodo di prova di cui all'art. 21 del CCNL Funzioni Locali del 23.02.2026 ovvero mesi due. Decorso la metà del periodo di prova, ciascuna delle due parti può recedere dal rapporto di lavoro in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione.

Art. 5 – SEDE DI LAVORO

Il dipendente espleta la sua attività lavorativa presso il Comune di Falerna ed è incardinato presso l'Area Nell'ambito delle esigenze organizzative è possibile l'assegnazione ad altra struttura operativa o Area Funzionale, senza che siano apportate modifiche al presente contratto.

Art. 6 – TRATTAMENTO GIURIDICO

Per la fruizione delle ferie, dei permessi, delle assenze per malattia e per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso si applicano le disposizioni del CCNL Funzioni locali del 23.02.2026 - capo III articoli da 28 a 39 e, comunque i contratti collettivi nazionali di lavoro per il comparto Funzioni Locali vigenti tempo per tempo. È in ogni caso condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.

Art. 7 – OBBLIGHI DEL LAVORATORE – CODICE DI COMPORTAMENTO - PTPCT

Il Lavoratore è tenuto a prestare l'attività lavorativa con diligenza, lealtà ed imparzialità, nel rispetto delle direttive impartite dai superiori e delle prescrizioni generali contenute nelle leggi, nei regolamenti, nelle circolari e nelle disposizioni di servizio, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità istituzionali della pubblica amministrazione.

Il Lavoratore si impegna ad osservare il codice di comportamento dei dipendenti della Pubblica Amministrazione approvato con D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici" e successive modificazioni ed integrazioni nonché il Codice di Comportamento del Comune di Falerna approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 98 del 31.07.2024, pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione "Atti Generali" - "Codice disciplinare e codice di condotta".

Il Lavoratore è altresì tenuto ad osservare il Codice Disciplinare di cui al CCNL 16.11.2022, pubblicato per estratto nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione "Atti Generali" - "Codice disciplinare e codice di condotta".

Il Comune si impegna altresì ad osservare, per quanto applicabili, le disposizioni di cui al vigente PTPCT, inserito nella sezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza" del P.I.A.O. vigente.

Il Comune, all'atto della sottoscrizione del presente contratto, consegna al Lavoratore, che ne accusa ricevuta con la sottoscrizione medesima, copia del vigente Codice di comportamento. Il Lavoratore assume, quindi, i comportamenti idonei al pieno rispetto delle norme ivi contenute.

Il Lavoratore è soggetto ai doveri e ai diritti stabiliti dalle norme di legge, dai contratti collettivi di lavoro, dai regolamenti dell'Ente, tutti vigenti e in quanto applicabili.

Il Lavoratore sottoscrivendo il presente contratto, si impegna:

- ad attenersi alle norme e disposizioni di organizzazione stabilite dall'Ente;
- a svolgere le proprie prestazioni di lavoro con professionalità e diligenza osservando modalità, tempi e prescrizioni assegnati dai Responsabili dell'Area e preposti ai servizi competenti;
- al rispetto delle norme antinfortunistiche e all'uso di strumenti e protezioni a ciò destinati dall'amministrazione, sotto la sua personale responsabilità;
- a utilizzare gli strumenti di lavoro e le attrezzature forniti dall'amministrazione comunale con la necessaria diligenza.

Art. 8 – INCOMPATIBILITA'

Il Lavoratore dichiara sotto la propria responsabilità di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 53 del decreto legislativo n. 165/2001, come da dichiarazioni in atti.

Eventuali incarichi ottenuti da amministrazioni pubbliche o soggetti privati che, ai sensi del citato art. 53 del D.Lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, necessitano di autorizzazione, potranno essere svolti dal Lavoratore previa concessione dell'autorizzazione stessa da parte dell'Amministrazione.

Le violazioni alle disposizioni sull'incompatibilità comportano nei confronti del Lavoratore l'applicazione delle sanzioni disciplinari e ogni altra conseguenza prevista da norme di legge.

Per altre condizioni non espressamente previste dal presente contratto, si fa riferimento alle disposizioni normative previste nei contratti collettivi di lavoro nel tempo vigenti e nei regolamenti interni di questo Ente.

Art. 9 TUTELA DEI DATI PERSONALI

L'ente garantisce al Lavoratore, che acconsente al trattamento dei propri dati personali, in particolare di quelli sensibili derivanti dal rapporto di lavoro, che detto trattamento dei dati verrà svolto nel rispetto della normativa sulla privacy (D. Lgs. n. 196/2003 e Regolamento Europeo 679/2016).

Si informa che i dati personali e i dati sensibili sono trattati solo ai fini specifici della gestione del rapporto di lavoro e sono conservati presso il servizio personale.

Art. 10 – BOLLO E REGISTRAZIONE – ESENZIONE

Il presente contratto è esente dall'imposta di bollo, ai sensi del n. 25 della Tabella allegata al D.P.R. 26/0/1972 n. 642, e dall'imposta di registrazione, ai sensi dell'art. 10 della tabella allegata al D.P.R. 26/04/1986 n. 131. Lo stesso viene inserito nel registro degli atti sottoscritti in forma di scrittura privata, istituito con delibera di G.C. n 5. del 14/03/2023.

L'inserimento avviene con la numerazione progressiva riportata in alto a destra, con la data di sottoscrizione dell'atto.

Art. 11 – DISPOSIZIONI FINALI

Il presente contratto di lavoro, che è stipulato con riserva di verifica del possesso dei requisiti necessari per l'accesso al pubblico impiego, è risolto di diritto, fatti salvi gli effetti prodotti ai sensi dell'articolo 2126 del codice civile, in mancanza degli stessi, anche parziale.

Il rapporto di lavoro, instaurato con il presente contratto, è regolato, per gli aspetti sia giuridici che economici, dalle norme comunitarie, dalle disposizioni di legge e di regolamento, nonché dai contratti collettivi nel tempo in vigore, anche per le cause di risoluzione dello stesso e per i termini di preavviso. A tali norme e disposizioni è fatto espresso rinvio con la sottoscrizione del presente contratto.

Le parti sottoscrivono il presente contratto in segno di benessere e incondizionata accettazione, prima dell'assunzione in servizio, dando atto che lo stesso produce i medesimi effetti dei provvedimenti di nomina previsti dagli artt. 17 e 28 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487.

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto individuale trova applicazione la disciplina legislativa e contrattuale vigente nel tempo per il personale del comparto Funzioni locali.

Letto, confermato e sottoscritto

PER IL COMUNE

IL LAVORATORE

Il dipendente acconsente il trattamento dei propri dati personali derivanti dal rapporto di lavoro in atto, che verrà svolto nel rispetto del G.D.P.R. Regolamento UE n. 679/2016 recepito dal D.lgs. 101/2018.

Allegati:

- Codice di comportamento del Comune di Falerna .